

Roma, 26 novembre 2019

Prot. n. 4915/2019/F
Circolare n. 11/2019

Ai Presidenti
degli Ordini Provinciali dei Veterinari

L O R O S E D I

Ai Componenti il Comitato Centrale FNOVI
e il Collegio dei Revisori dei Conti

L O R O S E D I

Via e-mail - PEC

Oggetto: Circolare n.15 del 16 maggio 2019 del Ministero dell’Economia e delle Finanze; azione legale della Federazione e richiesta dati.

Gentile Presidente,

come anticipato nella circolare n. 10/2019, Ns prot. 3921/2019/F/lm, la Federazione ha deliberato di spiegare intervento *ad adiuvandum* nel procedimento avviato presso il T.A.R. del Lazio da parte del Consiglio Nazionale dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro, e finalizzato all’annullamento, *in parte qua*, della circolare in oggetto.

Con la circolare n. 15 del 16 maggio 2019, infatti, la Ragioneria generale dello Stato ha esteso per la prima volta agli Ordini professionali la rilevazione dei costi del personale da tempo prevista per tutte le amministrazioni che gravano sul sistema della finanza pubblica. Ciò sulla base della laconica affermazione per cui si dovrebbe “*dare piena attuazione al dettato dell’art. 1, comma 2, del d. lgs. n. 165/2001 nella parte in cui individua come amministrazioni pubbliche tutti gli enti pubblici non economici*” (cfr. Circ. cit., pag. 4).

Taluni ordini provinciali hanno ricevuto dei solleciti ad evadere il predetto obbligo.

Si tratta come noto di adempimenti del tutto sproporzionati rispetto alla struttura del personale in carico agli enti professionali. Trattandosi poi di obblighi funzionali a consentire il monitoraggio della spesa pubblica imputabile al costo del personale, considerato che il personale degli ordini, così come qualsiasi altra spesa, non grava sullo Stato per espressa disposizione di legge (art. 2, comma 2-bis, del decreto legge 31 agosto 2013, n. 101, come convertito con legge n. 125 del 2013), la Ragioneria dello Stato potrebbe trovarsi paradossalmente nella necessità di scomputare i dati di provenienza ordinistica dalla massa complessiva dei dati ricevuti, a meno di non alterare il quadro ricognitivo, e ricomprendere nei costi del conto annuale 2018 anche costi che non gravano su di esso.

La questione di fondo, tuttavia, è che il mero richiamo alla nozione di “pubblica amministrazione”, o, al plurale, di “pubbliche amministrazioni”, non è di per sé sufficiente a ricomprendere sempre e comunque anche gli ordini professionali nella sfera di applicazione soggettiva di disposizioni dettate in via generica per il comparto pubblico. I richiami normativi al comparto pubblico debbono piuttosto essere contestualizzati nell’ambito delle varie discipline di settore, e, in concreto, la risposta alla domanda circa l’applicabilità o meno


di taluni obblighi anche in capo agli ordini professionali non può che risultare da una valutazione delle finalità specifiche delle discipline considerate, nel quadro di un'interpretazione sistematica e costituzionalmente orientata del quadro giuridico conferente, che sappia comunque bilanciare nel singolo caso la indiscussa natura pubblica dell'ente professionale con l'altrettanto indiscussa specialità di una figura soggettiva prevista dall'ordinamento quale espressione autonoma di comunità professionali, formazioni sociali protette dall'art. 2 della Costituzione. In questa ottica, il TAR Sicilia ha ad esempio di recente escluso la soggezione degli ordini alla normativa sulla contabilità generale dello Stato, ritenendo piuttosto che, ai fini della applicazione di determinati plessi normativi agli ordini professionali, siano necessarie inequivocabili previsioni legislative che li richiamino espressamente (Tar Sicilia, sez. Catania, 5 dicembre 2018, n. 2307).

Più ampie argomentazioni saranno ovviamente contenute nell'atto di intervento della Federazione, che vi sarà inviato non appena ultimato dai legali che curano la difesa dell'Ente.

Nell'atto sarà dato rilievo, tra l'altro, alla irragionevole equiparazione alle amministrazioni statali operata dalla circolare MEF con riferimento appunto agli ordini professionali, segnati per lo più da dotazioni organizzative e di personale minime, o talvolta privi del tutto di personale dipendente.

Al fine dunque di dare evidenza delle difficoltà applicative di questo tipo di adempimenti, Ti chiedo la cortesia di compilare il modulo allegato alla presente Circolare, e di inviare alla Federazione eventuali solleciti pervenuti al Tuo Ordine.

Ti ringrazio per l'attenzione, e colgo l'occasione per salutarti con viva cordialità.

Il Presidente FNOVI

Dr. Gaetano Penocchio